

Quesiti in materia di autorizzazione degli incarichi didattici conferiti a magistrati nell'ambito dei corsi attivati dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

(Circolare n. P-3661/2002 del 22 febbraio 2002 - Deliberazione del 20 febbraio 2002)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 febbraio 2002, premesso che entrambi i quesiti proposti dai magistrati componenti i Consigli direttivi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali muovono dall'esigenza di consentire il regolare e tempestivo svolgimento dei corsi, nonostante i ritardi e le difficoltà organizzative che si sono verificate in questa loro prima fase di avvio;

osservato che è in particolare richiesto di chiarire 1) se la partecipazione del magistrato nell'ambito dei corsi di cui in epigrafe ad attività didattiche non stabili ma occasionali - con impegno talora limitato allo svolgimento di qualche lezione della durata di due ore ciascuna - sia soggetta all'autorizzazione del C.S.M.; 2) quale sia, eventualmente, il criterio discrezionale fra gli incarichi di insegnamento soggetti e non soggetti ad autorizzazione; 3) la rilevanza che eventualmente possa assumere la previsione e l'entità del relativo compenso;

considerato che, pur non apparendo auspicabile un eccessivo frazionamento delle docenze, in quanto suscettibile d'incidere negativamente sulla continuità didattica, non può ignorarsi che dalle informazioni già disponibili risulta l'orientamento di molte Scuole nel senso del ricorso ad esperti in tematiche specifiche, e fra questi i magistrati, per moduli d'insegnamento di poche ore nell'ambito di più generali discipline;

rilevato che le risoluzioni in materia di Scuole di specializzazione per le professioni legali approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000 e 21.11.2001 (consultabili sull'intranet 'cosmag.it') hanno già previsto la soggezione ad autorizzazione degli incarichi di insegnamento e di tutorato conferiti a magistrati dalle Università, secondo il disposto dell'art. 6 del D.M. n. 537/1999;

osservato che detti incarichi sono soggetti alla disciplina generale di cui all'art. 53, comma 6 e ss, del D. lgs. n. 165/2001 (già art. 58 del D.lgs. n. 29/1993) che, per l'espletamento, prescrive l'autorizzazione preventiva del C.S.M., su richiesta delle Università o degli interessati, con termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta per l'emissione del provvedimento e, decorso tale termine, salvo interruzione determinata dallo svolgimento di attività istruttorie, la formazione del silenzio assenso in ordine all'istanza;

evidenziato che l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, prevista dall'art. 16.2 del R.d. n. 12/1941 e disciplinata dalla circolare consiliare n. 15207/1987, si pone su di un piano di specialità rispetto alla menzionata normativa generale del pubblico impiego, in relazione alle specificità che connotano lo status del magistrato, e come tale conserva la propria autonoma efficacia (cfr. delibera del C.S.M. in data 8.11.2000, consultabile sull'intranet 'cosmag.it');

considerato che la citata circolare del C.S.M. n. 15207/1987, punto 2, prevede che sono soggette a preventiva autorizzazione esclusivamente le attività destinate a svolgersi nel contesto di un 'rapporto di collaborazione' appositamente instaurato col soggetto conferente e che, pertanto, per difetto d'instaurazione del predetto rapporto di collaborazione, fra le attività soggette ad autorizzazione non sono annoverabili quelle effettivamente occasionali, non reiterate e non continuative;

evidenziato che il suddetto criterio d'esclusione si è tradotto, nella prassi costante delle decisioni consiliari, nell'individuazione, per le attività didattiche non soggette ad autorizzazione, del limite di due lezioni, seminari od esercitazioni (ed eccezionalmente tre, ove si tratti di lezioni di durata contenuta e svolte in un contesto temporale unitario) consentiti con delibera di non luogo a provvedere in ordine alle relative istanze;

ritenuto conseguentemente che con riguardo alle Scuole di specializzazione, in considerazione della particolare importanza che le stesse assumono ai fini della formazione preconcorsuale per l'accesso in magistratura, può ritenersi consentito l'espletamento di tre lezioni, o comunque di attività didattiche entro il limite di nove ore d'impegno complessivo per anno accademico, previa trasmissione a cura del magistrato al C.S.M. di semplice comunicazione corredata del solo parere del Capo dell'ufficio di servizio, con esonero quindi da tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla circolare n. 15207/1987 (allegazioni documentali e parere del Consiglio giudiziario);

ritenuto che restano invece soggette all'ordinaria procedura autorizzatoria le ipotesi di attività didattica di maggiore durata ovvero di reiterazione di incarichi brevi nello stesso anno accademico;

ritenuto che l'esigenza di rendere compatibili i tempi di previsto svolgimento degli incarichi e il perfezionamento della prescritta procedura autorizzativa può essere soddisfatta mediante le sopra indicate semplificazioni, con riguardo alle attività didattiche di minore durata, e, negli altri casi, mediante l'avvio della procedura autorizzativa da parte degli interessati fin dal momento della designazione, senza attendere l'iter contrattuale di formale conferimento dell'incarico da parte delle Università;

considerato viceversa ininfluente, ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 16 del R.d. n. 12/1941,

l'elemento della percezione o meno da parte del magistrato del compenso eventualmente previsto per l'espletamento dell'incarico;

ritenuto che la sopra descritta disciplina generale è da ritenersi applicabile anche ai componenti dei Consigli direttivi delle Scuole con le seguenti precisazioni:

- in considerazione del ruolo preminente assunto nell'organigramma di una Scuola di specializzazione per le professioni legali va per essi esclusa l'autorizzabilità di incarichi di insegnamento presso altre Scuole;
- è esclusa l'autorizzabilità di incarichi di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza salva l'eccezione già prevista per gli incarichi meno impegnativi;

ritenuta l'opportunità di prevedere che le delibere concernenti l'espletamento da parte dei magistrati di tre lezioni, o comunque di attività didattiche entro il limite di nove ore d'impegno complessivo per anno accademico, nell'ambito dei corsi tenuti dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali, siano assunte in forma di autorizzazione in ottemperanza al disposto del citato art. 53 del D. lgs. n. 165/2001;

tanto premesso, in risposta ai proposti quesiti e considerato il carattere generale della delibera, nonché l'urgenza di provvedere in materia stante l'imminente avvio dei Corsi di specializzazione, ha deliberato

di adottare gli indirizzi sopra indicati in materia di conferimento e di autorizzazione degli incarichi da svolgersi da parte dei magistrati nell'ambito dei Corsi di specializzazione per le professioni legali;

di disporre la comunicazione della presente delibera a tutti i magistrati e alle Scuole di specializzazione per le professioni legali.